



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO IV EX DGRUPS

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto dirigenziale in data 14 agosto 2012, trasmesso con nota prot. N. 37541 del 21 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, il titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato nell'anno 2002 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Prijedor (Bosnia Erzegovina), alla sig.ra **Milena STEVANOVIC**, nata **CIPER** a **Prijedor** (Bosnia Erzegovina) il **25 gennaio 1980** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale 21 agosto 2012, ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, essendo trascorsi due anni dal suo rilascio senza che l'interessata l'abbia utilizzato;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra **Milena STEVANOVIC** pervenuta in data 5 settembre 2014;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo di **Milena CIPER**;

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale si rileva che la stessa ha assunto il cognome **STEVANOVIC**;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

ATTESO che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.ssa Rossana Ugenti in data 26 settembre 2014, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo professionale “**Visi Fizioterapeut**” rilasciato in data 26 aprile 2002 dalla “Scuola Superiore di Medicina“ di Prijedor (Bosnia Erzegovina) alla sig.ra **Milena CIPER** coniugata **STEVANOVIC**, nata a **Prijedor** (Bosnia Erzegovina) il **25 gennaio 1980**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

Art. 2

1. La sig.ra **Milena CIPER** coniugata **STEVANOVIC** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d’ingresso di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero.

Roma, 9 ottobre 2014

per IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Francesca Di Giacomo
(Direttore dell’Ufficio)